

Capo III

Disposizioni comuni ai capi I e II

Art. 77. - I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle LL. 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688 (22) saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni ed osservazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 78. - Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle LL. 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno, 1912, n. 688, la denuncia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento.

L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra.

Art. 79. - È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni di legge.

Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, l'autorità comunale è tenuta a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar norme e prescrizioni al riguardo.

Art. 80. - Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti (23).

Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento, ovvero quando non esistano o non sono sufficienti, agli effetti dell'art. 14 della L. 20 giugno 1909, n. 364, modificato coll'art. 3 della L. 23 giugno 1912, n. 688, le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti.

Art. 81. - In applicazione del presente regolamento e dei RR. DD. 7 agosto 1907, n. 707 e 28 luglio 1911, n. 916, l'amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre riproduzioni di cose di proprietà di enti morali.

Art. 82. - I sovrintendenti, i direttori, o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Qualora i predetti funzionari riscontrino violazioni di legge deferiranno il trasgressore all'autorità giudiziaria, per le opportune sanzioni.

Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari suindicati si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinché conosca con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e ove occorra, proceda conseguentemente.

Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo fra l'amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione.